

REGOLAMENTO INTERNO SO.CREM SIENA (18 Settembre 2019)

art.1) L'attività della “**SO.CREM – Società per la cremazione APS**”, **da ora in avanti denominata “Associazione”** è determinata dallo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria in data 7 Aprile 2019. L'Associazione aderisce alla FIC (*Federazione Italiana della Cremazione*).

Art.2) L'iscrizione dei nuovi soci e delle nuove socie ha luogo presso la sede sociale, Viale Mazzini, 95, Siena, o anche all'esterno di essa, purché in tal caso alla presenza di almeno un/una componente del Consiglio Direttivo.

Art. 3) Il Consiglio Direttivo, ogni due mesi, dovrà esaminare per la convalida le domande d'iscrizione pervenute all'Associazione. In caso di **non** accettazione di una o più domande, entro 30 giorni, - il/la Presidente dovrà dare comunicazione all'interessato/a con raccomandata a.r. o posta pec. L'interessato/a, - a sua volta - avrà 60 giorni di tempo dalla comunicazione per presentare ricorso all'Assemblea ordinaria dell'Associazione, che valuterà l'accoglimento nella prima riunione successiva.

Art.4) Dal 1 di gennaio 2019 la tassa di ammissione è di € 150,00 (centocinquanta). La quota associativa è di euro 25 (venticinque) annue. Per coloro che si iscrivono entro gli ultimi due mesi dell'anno, la quota associativa di euro 25 è valida per l'anno successivo.

Art.5) I soci – effettivi ed onorari - devono versare la tassa annuale stabilita in € 25,00 entro il 30 aprile di ogni anno o contestualmente alla tassa di iscrizione. Il mancato versamento della quota comporterà la perdita del diritto a beneficiare dei servizi offerti ai soci. Il Socio moroso per due anni consecutivi, dopo due richiami scritti senza esito, sarà escluso dall'Associazione con comunicazione tramite raccomandata a.r. (art.5 dello Statuto). I soci onorari, su proposta del Consiglio, saranno proclamati dall'Assemblea.

Art. 6) I Registri: dei soci, come quello dei volontari, sono depositati presso la sede sociale.

Art.7) Esclusivamente ai Soci/e in regola con quanto stabilito in precedenza saranno dovuti, al momento del decesso, **i servizi gratuiti spettanti ai soci/e al momento dell'iscrizione, come previsto dalle disposizioni assunte dagli organi Direttivi dell'Associazione (Vedi schede allegate).**

Art. 8) Restano a carico e di pertinenza esclusiva dei congiunti degli aventi diritto tutti i servizi non previsti dalle disposizioni riportate all'art.7.

Art.9)Ogni quota indicata nel presente Regolamento è suscettibile di variazione a seconda delle necessità e contingenze in cui l'Associazione venga a trovarsi; in argomento la competenza spetta agli organi previsti statutariamente.